

Dipartimento federale dell'interno DFI

#### Ufficio federale della sanità pubblica UFSP

Unità di direzione Assicurazione malattia e infortuni Divisione Prestazioni assicurazione malattia

Commento alle modifiche dell'allegato 1*a* dell'OPre del 16 giugno 2023 valide dal 1° luglio 2023 (<u>RU 2023 313 del 23 giugno 2023</u>)

### Indice

1.	Introduzione	3
2.	Modifiche al contenuto dell'allegato 1a dell'OPre	3
3.	Proposte respinte	3
4.	Adeguamenti redazionali	3
4.1	Ambulatoriale prima di stazionario: modifiche dell'allegato 1a dell'OPre (prestazioni mediche): precisazioni nella premessa	3

#### 1. Introduzione

Nell'ordinanza sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31) e nei relativi allegati sono designate le prestazioni rimunerate dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS). Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) ha la competenza di adattare di volta in volta l'OPre e i relativi allegati alle nuove circostanze, tenendo conto delle valutazioni e raccomandazioni delle commissioni consultive competenti, vale a dire la Commissione federale delle prestazioni generali e delle questioni fondamentali (CFPF), la Commissione federale delle analisi, dei mezzi e degli apparecchi (CFAMA) con le relative Sottocommissioni Mezzi e apparecchi (CFAMA-EMAp) e Analisi (CFAMA-EA) nonché la Commissione federale dei medicamenti (CFM).

Questo documento contiene le spiegazioni delle modifiche menzionate nel titolo.

## 2. Modifiche al contenuto dell'allegato 1a dell'OPre

Nessuna modifica al contenuto

#### 3. Proposte respinte

Nessuna proposta respinta

#### 4. Adeguamento redazionale

# 4.1 Ambulatoriale prima di stazionario: modifiche dell'allegato 1a dell'OPre (prestazioni mediche); precisazioni nella premessa

La premessa nell'allegato 1a OPre conteneva finora la formulazione secondo cui se è soddisfatto almeno uno dei criteri, un'esecuzione in ambito stazionario a carico dell'AOMS è possibile. La formulazione «è possibile» ha talvolta dato adito a incertezze nell'interpretazione, il cui chiarimento ha generato un maggior onere amministrativo. Per questo motivo il testo è ora stato precisato nel senso che se è soddisfatto almeno un criterio derogatorio le condizioni per la rimunerazione di un'esecuzione in ambito stazionario a carico dell'AOMS sono date.

Inoltre, in seguito al completamento dei criteri derogatori specifici agli interventi nell'allegato 1a OPre con effetto dal 1° gennaio 2023 è stato necessario modificare anche l'iscrizione nell'insieme di dati medici al numero 1.2 dell'allegato dell'ordinanza del DFI sugli insiemi di dati per la trasmissione dei dati tra fornitori di prestazioni e assicuratori (RS 832.102.14) L'iscrizione considera ora anche i valori alfanumerici relativi alla denominazione dei rispettivi criteri derogatori.